



Forniture per l'industria alimentare e per l'agricoltura dal 1950

CONTENITORI PLASTICA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEI MATERIALI DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI

1 - Con la presente si dichiara che gli articoli forniti per la lavorazione ed il confezionamento di alimenti: acquosi, acidi, lattiero caseari e oleosi o grassi, con fattore di riduzione X/2 ad esclusione degli alimenti: 04.02 frutta trasformata, tipo C II; 04.05 ortaggi trasformati, tipo C II; 05.01 grassi e oli animali e vegetali; 06.05 conserve di carne e pesce, tipo B e 08.06 salse, tipo C

SONO CONFORMI

Alla seguente legislazione europea:

- Regolamento (CE) No 1935/2004
- Regolamento (CE) No 1895/2005
- Regolamento (UE) No 10120 1 1 e succ.aggiornamenti
(ivi compreso il Regolamento (UE) n. 1183/2012)

ed alla seguente legislazione italiana:

- Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche

2 – Gli articoli sono prodotti con granulare plastico:
polipropilene PP BASE o
polietilene Alta densità HD - PE - Polimeri Europa o
polietilene Lineare - PE - Polimeri Europa

3 - Test di idoneità alimentare:

I materiali contengono sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate e sono di seguito elencate:

- N, N-bis(2-idrossietil) alchil (C8 - C18) ammina - Rif No 39090 - LMS: 1.2 mg/kg
- Dibutilftalato - Rif No 74880 - LMS: 0.3 mg/kg
- 3, (3,5-di-terz-butyl-4-idrossifenil) propionato di ottadecile - Rif No 68320 - LMS: 6 mg/kg

CONDIZIONI DI PROVA:

Simulante: Acido acetico 3% pV (simulante B)

Tempo e Temperatura: **10 giorni a 40°C** - Conservazione prolungata a temp. ambiente

Simulante: Alcool etilico 50% V/V (simulante D1)

Tempo e Temperatura: **10 giorni a 40°C** - Conservazione prolungata a temp. ambiente

Simulante: Olio d'oliva rettificato (simulante D2)



Forniture per l'industria alimentare e per l'agricoltura dal 1950

Tempo e Temperatura: 10 giorni a 40°C - Conservazione prolungata a temp. Ambiente

I simulanti e le condizioni di prova sono scelti in base alle direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE e succ. agg. e al Decreto n.338 del 22/07/1998. (Vedi nota a fine documento sull'art. 22 del Reg. (EU) n. 10/2011 sulle Disposizioni Transitorie),

Il limite di migrazione globale, unitamente alle altre restrizioni specifiche alle quali possono essere sottoposti i monomeri e/o gli additivi presenti nel materiale, sono rispettati nelle condizioni d'uso sopra menzionate.

L'affermazione è supportata da prove analitiche condotte in accordo con le Direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE e 97/48/CE e con il DM 21/03/1973.

I test analitici sono stati effettuati assumendo che 1 kg di alimento venga in contatto con 6 dm² di materiale di confezionamento.

4 - Nel materiale **non sono presenti** sostanze regolate dai Regolamenti (CE) n. 1333/2008 e 1334/2008 e succ. agg. (sostanze chiamate "dual use").

5 - L'utilizzazione in sede industriale o commerciale dell'oggetto indicato nella presente dichiarazione non esclude l'accertamento della sua conformità alle norme vigenti di competenza nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui è destinato.

6 - Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita nel caso in cui interverranno cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati nella presente dichiarazione saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.

7- Le FORME, FUSCELLE, CONTENITORI, COPERCHI, MASTELLI, MESTOLONI, FASCE, FASCERE, MULTIFORME, DISTRIBUTORI PER CAGLIATE, FILTRI E ACCESSORI PER FASCIA MARCHIANTE sono idonei al contatto ripetuto, fino a 70° C oppure fino a 15 minuti a 100° C, con i prodotti caseari.

E' necessario che l'azienda utilizzatrice implementi un'adeguata procedura di sanitizzazione tenendo presente che il materiale è resistente alle matrici: acquose, acide (fino a pH4), alcoliche (fino 50% alcol) e grasse

Lodi, 10/06/2018

TecnoLatte s.r.l.

Documento generato elettronicamente, pertanto non necessita di firma

NOTA: la presente dichiarazione è redatta secondo quanto previsto dall'articolo 23: "Entrata in vigore e applicazione: ... Le disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 20 si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2012 del Regolamento (EU) n. 10/2011 e successivi aggiornamenti (i vi compreso il Regolamento (UE) n 1183/2012)